

Percorsi di giurisprudenza

Processo civile telematico: deposito, notificazioni e comunicazioni

a cura di Fabio Cossignani

Si passa in rassegna la giurisprudenza in materia di processo civile telematico, dalle decisioni in materia di deposito a quelle in tema di notificazioni e comunicazioni.

Evoluzione
normativa

Deposito telematico degli atti introduttivi

Le questioni attinenti al deposito telematico degli atti introduttivi sono tra quelle che hanno creato maggiore dibattito nelle fasi iniziali dell'esperienza del processo civile telematico.

Infatti, ai sensi dell'art. 16 *bis*, 1° comma, D.L. n. 179/2012 “a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche” (l'obbligo di cui al 1° comma si applica ai procedimenti iniziati dal 30 giugno 2014; per quelli pendenti a tale data l'obbligo è sorto il 31 dicembre 2014: art. 44, 1° comma, D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014).

Pertanto, l'obbligo e, prima, la facoltà del deposito telematico erano previsti solo per gli atti cd. endoprocessuali (“atti ... e ... documenti ... delle parti precedentemente costituite”) (fatta eccezione per il ricorso per ingiunzione, caratterizzato dall'obbligatorietà *ex art. 16 bis*, 4° comma, a partire dal 30 giugno 2014. Al riguardo, Trib. Reggio Emilia, 30 giugno 2014, in *Guida Dir.*, 2014, fasc. 45, 14 (s.m.), ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto in via cartacea dopo tale data).

Per un certo lasso di tempo (*v. infra*), il deposito telematico degli atti introduttivi non era dunque regolato in maniera espressa, discutendosi – sia prima del 30 giugno 2014, sia dopo – se sussistesse quantomeno una “facoltà” in tal senso e se essa fosse subordinata alla espressa previsione da parte del decreto dirigenziale cui rinvia l'art. 35 D.M. n. 44/2011 (per l'inammissibilità o la nullità del deposito telematico si sono espressi: Trib. Velletri, ord. 11 maggio 2015, in *pergliavvocati.it*; Trib. Foggia, 10 aprile 2014, *ivi*; Trib. Bergamo, decr. 25 marzo 2015, in *processociviletelematico.it*; Trib. Padova, sent. 10 febbraio 2015, *ivi*. Per la validità: Trib. Roma, 12 gennaio 2015, in *processociviletelematico.it*; Trib. Bologna, ord. 14 luglio 2014, in *csn.it*; Trib. Milano, 7 ottobre 2014, in *pergliavvocati.it*; Trib. Brescia, 7 ottobre 2014, in *ILCaso.it*; Trib. Genova, 1 dicembre 2014, in *processociviletelematico.it*; Trib. Padova, 28 agosto-3 settembre 2014, in *Guida Dir.*, 2014, fasc. 44, 46; Trib. Palermo, 20 luglio 2014, *ivi*, fasc. 45, 14 (s.m.). Va inoltre rilevato che la questione poteva interessare anche atti diversi da quelli introduttivi, tutte le volte che l'ufficio non risultasse espressamente abilitato a ricevere specifici atti endoprocessuali: *v.*, in proposito, il caso deciso da Trib. Perugia, ord. 17 gennaio 2014, in *La Nuova Procedura Civile*, attinente al deposito di una comparsa conclusionale non espressamente menzionata dal provvedimento ministeriale; il Tribunale, nella specie, ha optato per la remissione in termini, in considerazione della tardiva comunicazione del rifiuto. Sul tema, per ulteriori riferimenti, *v. Ferrari, Ennesima riforma del processo telematico nel D.L. 27 giugno 2015, n. 83, in eclegal.it*).

Successivamente, la questione è stata risolta dalla modifica dell'art. 16 *bis*, D.L. n. 179/2012 ad opera del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 132. Questo ha introdotto un nuovo comma 1° *bis*, il quale dispone che “Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1°”. Il tema resta comunque interessante per almeno due ragioni. Innanzitutto, sotto il profilo pratico, le questioni emerse prima dell'introduzione della novità del 2015 non si sono ancora esaurite, sicché il tema continua ad essere rilevante per un numero indefinito di procedimenti in corso. Inoltre, sotto il profilo teorico-pratico, la prevalenza di una soluzione rispetto a quella opposta indica la strada maestra verso cui si muove l'interpretazione delle disposizioni in materia di processo civile telematico. Per tali ragioni, primo tra tutti, va segnalato l'orientamento della Cassazione incline a ritenere quale mera irregolarità il deposito telematico di atti introduttivi effettuato prima della modifica del 2015 pur in assenza di decreto dirigenziale *ex art. 35*, D.M. n. 44/2011 che vi faccia espresso riferimento.

La soluzione
conservativa
della Cassazione

A tal proposito, **Cass., 12 maggio 2016, n. 9772** (in *Corr. Giur.*, 2016, 1282, con nota di Asprella; in *Quotidiano giuridico*, 19 maggio 2016, con nota di Minazzi, in *eclegal.it*, con nota di Ricuperati, in *Dir. & Giust.*, 2016, fasc. 23, 21, con nota di Villa) – pronunciatisi in merito a un atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo depositato dopo il 30 giugno 2014 e prima dell'introduzione del nuovo comma 1° *bis* all'art. 16, D.L. n. 179/2012 – ha individuato nel deposito telematico una mera irregolarità. Irregolarità, peraltro, da considerarsi sanata per raggiungimento dello scopo – individuato nella “presa di contatto tra la parte e l'ufficio” – se l'atto è stato comunque inserito nei registri informatizzati. Si riporta per completezza il principio di diritto espresso nell'interesse della legge *ex art. 363 c.p.c.*: “In tema di processo civile telematico, nei procedimenti contenziosi iniziati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, nella disciplina del D.L. n. 179/2012, art. 16 *bis*, inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, 19° comma, n. 2), anteriormente alle modifiche apportate dal D.L. n. 83/2015 (che, con l'art. 19, 1° comma, lett. a), n. 1, vi ha aggiunto il comma 1° *bis*), il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del giudizio, *ivi* compreso l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ogniqualvolta l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, deve ritenersi integrato il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti”.

Questi gli argomenti utilizzati dalla Corte: a) dall'obbligo di deposito telematico degli atti endoprocessuali non si ricava la regola del divieto di deposito telematico degli atti introduttivi; b) vige il principio della strumentalità delle forme *ex artt. 121 e 156 c.p.c.*; c) la Cassazione ha ritenuto valido il deposito di atti mediante trasmissione a mezzo posta anche ove non espressamente ammesso dalla legge (Cass., Sez. un., 4 marzo 2009, n. 5160; ma secondo Trib. Padova, 10 febbraio 2015, cit. tale decisione sarebbe stata superata, quantomeno con riferimento al processo ordinario, da Cass., 21 maggio 2013, n. 12391); d) il deposito telematico degli atti introduttivi non costituisce un fenomeno del tutto escluso dalla legge, perché al contrario è ipotesi contemplata dall'art. 83 c.p.c., il quale fa riferimento al deposito della procura da parte del difensore che si costituisce in via telematica; e) la mancanza del provvedimento autorizzativo di cui all'art. 35, D.M. n. 44/2011 non è di ostacolo alla tesi dell'irrelevanza, in quanto l'art. 35 cit. attribuisce al decreto dirigenziale “il compito di accertare l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio”, ma non “l'individuazione ... del novero degli atti depositabili telematicamente, la quale discende dalla normativa primaria”.

Nella stessa direzione si è orientata anche **Cass., 4 novembre 2016, n. 22479** (in *Quotidiano Giuridico*, 24 novembre 2016, con nota di Sigillò, e in *Dir. & Giust.*, 2016, fasc. 73, con nota di Leverone, e in *ilprocessotelematico.it*, 24 novembre 2016, con nota di Ricuperati. La decisione è poi richiamata da App. Genova, 19 gennaio 2017, in *Pluris*), in merito a un deposito avvenuto prima del 30 giugno 2014.

Va sottolineato anche il caso specifico deciso da quest'ultimo provvedimento. Si trattava di atto di opposizione, depositato telematicamente l'ultimo giorno utile, avverso l'ordinanza sommaria emessa nel c.d. rito Fornero. Nella specie, l'opponente aveva ricevuto, lo stesso giorno del deposito, sia la seconda p.e.c., relativa alla ricevuta di avvenuta consegna di cui al 7° comma dell'art. 16 *bis*, D.L. n. 179/2012 (rilevante ai fini della tempestività del deposito), sia la terza p.e.c., relativa al controllo automatico effettuato dal dominio giustizia, con esito positivo (art. 13, 7° comma, D.M. n. 44/2011 e art. 14, 9° comma, provvedimento del 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia). Ciononostante, la cancelleria aveva rifiutato il deposito e il gestore dei servizi telematici aveva comunicato tale esito con la quarta p.e.c. (art. 14, 10° comma, provvedimento del 16 aprile 2014), trasmessa dopo la scadenza del termine di decadenza per opporre l'ordinanza. L'opposizione, poi depositata in forma cartacea, veniva dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza.

Smentendo la decisione di merito, la Corte ha fatto propri gli argomenti di Cass. n. 9772/2016. Peraltro, nella sentenza si compie una specificazione di non poco momento: in virtù del fatto che la busta era pervenuta a destinazione, “il controllo sulla ritualità o meno del deposito telematico intrapreso, nel rispetto del diritto costituzionale alla difesa e del diritto ad un processo equo *ex art. 6 CEDU*, era demandato al giudice dell'opposizione” (a differenza di quanto accaduto nell'ipotesi decisa da Cass. n. 9772/2016, qui non vi era stato l'inserimento nei registri informatici. Tuttavia, osserva la Corte, con il ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna (seconda p.e.c.) era stata attestata l'idoneità del mezzo ad entrare nel sistema giustizia. Pertanto, “la busta telematica [era] giunta effettivamente a destinazione ed [era] entrata nella sfera di conoscibilità del destinatario, pur venendone rifiutata”).

Come è facile intuire, gli arresti della Cassazione sono chiara espressione di un approccio lontano da eccessi di formalismo e teso a valorizzare il principio di libertà delle forme. Ricorda infatti la stessa Cass. n. 9772/2016 che, “considerando irrilevante l'eventuale inosservanza della prescrizione formale se l'atto viziato ha egualmente raggiunto lo scopo cui è destinato, l'ordinamento decrementa le volte che il processo civile si conclude con una pronuncia di carattere meramente processuale, incapace di definire il merito della lite con una distribuzione del torto e della ragione tra le parti”.

Deposito cartaceo degli atti endoprocessuali

Nel paragrafo precedente è stato analizzato il tema del deposito in via telematica di atti introduttivi (non endoprocessuali).

Qui si affronteranno i diversi problemi connessi alla delimitazione della nozione di “atto endoprocessuale” e alle sorti del deposito di tale atto effettuato in via cartacea.

Innanzitutto, occorre dire che vi sono atti di cui è dubbio il carattere introduttivo o endoprocessuale.

Il reclamo cautelare

Ne è esempio emblematico il ricorso con cui viene proposto il reclamo *ex art. 669 terdecies* c.p.c., istituto utilizzato dal legislatore anche al di fuori del perimetro *stricto sensu* cautelare (v., ad es., art. 703 c.p.c.).

Secondo una parte della giurisprudenza, si tratterebbe di un atto endoprocessuale, in quanto il giudizio di reclamo dovrebbe configurarsi “più che come una vera e propria impugnazione, come una sorta di prosecuzione del giudizio cautelare unitario” (Trib. Foggia, 15 maggio 2015, in *eclegal.it*, con nota di G.G. Poli, mutua testualmente tale ricostruzione sistematica del reclamo da Mandrioli, *Diritto processuale civile*, III, XIII ed., Torino, 2000, 345, che a sua volta sintetizza la tesi di Arieta, *Problemi e prospettive in tema di reclamo cautelare*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1997, 408 e segg. Tuttavia, nelle più recenti edizioni del manuale si opta per configurazione del reclamo come “impugnazione in senso ampio, con caratteristiche sue proprie”: Mandrioli-Carratta, *Diritto processuale civile*, IV, XXV ed., Torino, 2016, 313).

Altri casi dubbi

In senso contrario, altra giurisprudenza non dubita della natura di atto introduttivo del ricorso *ex art. 669 terdecies*, in ragione della mera eventualità della sua proposizione, nonché della diversa composizione dell’organo giudicante (collegiale) (v. Trib. Roma, 8 novembre 2016; Id., 31 luglio 2015, in *Corr. Giur.*, 2016, 1282, con nota di Asprella).

Interrogativi analoghi si pongono poi per l’atto di riassunzione del processo (per il carattere endoprocessuale dell’atto e per l’inammissibilità del suo deposito cartaceo, v. Trib. Lodi, 4 marzo 2016, in *Il Caso.it.*; sempre per il carattere endoprocessuale, ma riconoscendo il raggiungimento dello scopo al deposito cartaceo, v. Trib. Perugia, 1° dicembre 2016; Trib. Vasto, 28 ottobre 2016, si è pronunciata in relazione a una riassunzione del processo dinanzi al giudice dichiarato competente, confermando anche in questo caso il carattere endoprocessuale e la necessità della forma telematica a pena di inammissibilità) ovvero per il ricorso *ex art. 669 duodecies* (Trib. Trani, 24 novembre 2015 si è espresso per il carattere endoprocessuale), ovvero ancora per tutte quelle ipotesi in cui si ha una successione ordinata di giudizi dinanzi allo stesso ufficio: giudizio di merito successivo al procedimento cautelare *ante causam*; merito possessorio introdotto all’esito della fase sommaria; fase presidenziale e fase a cognizione piena nei giudizi di separazione divorzio ecc.

Conseguenze in caso di errore: la tesi della convalidazione

Nel dubbio, ragioni di prudenza dovrebbero oggi indurre a prediligere la via telematica.

L’errore resta comunque possibile, come dimostra la copiosa casistica.

In merito alle sue conseguenze, è facile ipotizzare che si farà spazio l’autorevole insegnamento della Cassazione espresso dalle pronunce citate nel paragrafo precedente. Nei suoi elementi essenziali, infatti, la fattispecie resta pur sempre la stessa, anche se invertita: deposito cartaceo in luogo del corretto deposito telematico.

Un primo esempio dell’influenza della recente giurisprudenza di legittimità si evidenzia già in **Trib. Trani, 5 settembre 2016** (in *eclegal.it*, con nota di Ricuperati. Cfr. anche App. Aquila, 1° dicembre 2016, in *Lav. Giur.*, 2017, 185, con nota di Frediani). Il Tribunale, chiamato a verificare la regolarità del deposito in forma cartacea del reclamo *ex art. 669 terdecies*, ha sì espresso una preferenza per la natura di atto introduttivo del reclamo cautelare (in conformità con l’orientamento dell’ufficio: Trib. Trani, 20 ottobre 2015, richiamata dallo stesso provvedimento), ma ha altresì evidenziato che, pur attribuendo all’atto natura endoprocessuale, il deposito dovrebbe comunque considerarsi valido facendo applicazione dei principi di strumentalità delle forme e del raggiungimento dello scopo, in conformità all’insegnamento di Cass. n. 9772/2016 (con riferimento sempre al reclamo *ex art. 669 terdecies*, ragionano in termini di raggiungimento dello scopo, Trib. Bari, ord. 18 ottobre 2016; Trib. Napoli, 14 febbraio 2016, in *DeJure*; Trib. Ancona, 28 maggio 2015, in *pergliavvocati.it.*; Trib. Asti, 23 aprile 2015, in *eclegal.it*, con nota di G.G. Poli; Trib. Torino, Sez. spec. imprese, 16 gennaio 2015, in *Giur. It.*, 2015, 901, con nota di Cerrato. V. anche Trib. Palermo, 10 maggio 2016, *ivi*, in relazione a un’ipotesi di riassunzione; il Tribunale palermitano precisa che se vi è stata deviazione della fattispecie legale e da essa è derivato pregiudizio per una delle parti, il rimedio può consistere nella concessione di un termine per esaminare l’atto depositato in maniera cartacea; sempre in ipotesi di riassunzione, Trib. Perugia, 1° dicembre 2016, in *judicium.it*).

Conseguenze in caso di errore: la tesi della inammissibilità

Non va tuttavia dimenticata e sottovalutata l’ampia diffusione dell’orientamento contrario.

Questo esprime la tesi secondo cui il deposito, costituendo “attività materiale priva di requisito volitivo”, non sarebbe suscettibile di sanatoria. Peraltro, la convalidazione per raggiungimento dello scopo sarebbe esclusa dalla stessa lettera della legge, là dove questa si esprime in termini di “esclusività” del deposito telematico (art. 16 *bis*, 1° comma, D.L. n. 179/2012). Da ciò deriverebbe l’“inam-

missibilità” del deposito effettuato in violazione delle prescrizioni normative (sempre con riferimento al reclamo, previa riconduzione dell’ipotesi alla categoria degli atti endoprocessuali: v. Trib. L’Aquila, 4 luglio 2016, in *altalex.it*, con nota di Reale; Trib. Foggia, 15 maggio 2015, cit.; Trib. Torino, 6 marzo 2015. Trib. Vasto, 15 aprile 2016, in *Corr. Giur.*, 2016, 1278, si spinge oltre affermando che “la scelta legislativa di imporre una particolare modalità di trasmissione in cancelleria dell’atto si ripercuote inevitabilmente sui requisiti essenziali dell’atto medesimo, che non potrà mai essere rappresentato da un documento cartaceo, ma soltanto da un documento informatico”; se ne deduce che “l’atto creato in modalità cartacea non è semplicemente nullo, ma è da considerarsi giuridicamente inesistente ... non passibile di considerazione sotto il profilo giuridico”).

Tra le varie opinioni espresse, crediamo vada accordata preferenza all’indirizzo volto alla conservazione della validità degli atti. A fronte della difficile delimitazione della nozione di atto endoprocessuale e in assenza di un’espressa disposizione sanzionatoria, è opportuno che la questione relativa alle modalità di deposito dell’atto sia circoscritta tra gli aspetti meramente organizzativi del processo, restando neutra rispetto al merito della decisione (in questo senso Consolandi, *Deposito telematico degli atti processuali*, in *Il Libro dell’anno del Diritto 2016*, Roma, 2016, leggibile in *treccani.it*; cfr. Cossignani, *Il processo civile telematico approda presso le corti di appello. Spunti per una riflessione*, in *eclegal.it*).

Infine, si segnala in questa sede anche una questione assai peculiare connessa al deposito di atti endoprocessuali, su cui si riscontra un consapevole contrasto di giurisprudenza tutto interno al Tribunale di Milano. Tale contrasto è testimoniato da due ordinanze, rispettivamente, del 23 febbraio 2016 e del 3 marzo 2016 (entrambe in *IlCaso.it*).

Il deposito del
“foglio di p.c.”

La questione attiene alle modalità di deposito del cd. “foglio di precisazione delle conclusioni”. Secondo l’ordinanza più risalente il foglio di p.c. deve essere depositato necessariamente in via telematica. In difetto, le conclusioni si intendono rassegnate “come in atti”. Di contrario avviso l’ordinanza successiva, secondo la quale il foglio in questione può, ma non deve, essere depositato in via telematica, non trattandosi di “atto”, di “documento” o di “memoria” in senso stretto. Pertanto, è ammissibile il deposito cartaceo del foglio da allegare al fascicolo. Per le ragioni già espresse in precedenza, a nostro avviso è preferibile la seconda soluzione. Peraltro, al di là delle prassi invalse in ciascun ufficio, alla parte dovrebbe sempre essere garantita la facoltà di precisare oralmente le conclusioni in udienza.

Vizi del deposito telematico

Nel procedere al deposito telematico possono verificarsi diversi errori.

L’analisi della giurisprudenza permette di individuare la casistica più rilevante.

Ai fini della tempestività del deposito rileva il momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (art. 16 *bis*, 7° comma, D.L. n. 179/2012). Tuttavia, si tratta di un perfezionamento subordinato al buon esito anche degli ulteriori passaggi: i controlli automatici e l’accettazione del deposito da parte della cancelleria (orientamento dominante: v. Trib. Massa, 4 luglio 2016, ove altri riferimenti).

Ove si manifesti un errore inspiegabile e assolutamente incolpevole dopo la generazione della ricevuta di avvenuta consegna, la parte ha diritto alla rimessione in termini (App. Bologna, 12 dicembre 2016, in *La Nuova Procedura Civile*. Si segnala, sempre sulla rimessione in termini, Trib. Trento, 11 marzo 2015, in *IlCaso.it*). Sulla correttezza di tale ragionamento, non sussistono particolari dubbi.

Errata
indicazione del
numero di ruolo

Più problematico è verificare se sia rimediabile l’inesatta indicazione del numero di ruolo. In questo caso si tratta all’evidenza di errore “colpevole”, riferibile a un’errata digitazione da parte del depositante.

Al riguardo, si registra un contrasto di giurisprudenza: da un lato, l’indirizzo volto a salvaguardare la validità del deposito – o comunque a consentire la rimessione in termini della parte; dall’altro, l’orientamento che esclude – o quantomeno limita entro angusti confini – la rinnovazione sanante del deposito. La fattispecie concreta che spesso si verifica è la seguente. Il deposito viene compiuto tempestivamente in quanto la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro il termine. Tuttavia, all’esito dei successivi controlli automatici del gestore dei servizi telematici del Ministero, emerge un’anomalia, solitamente indicata con “error” e comunicata al notificante con la cd. “terza p.e.c.”, sovente entro pochi minuti dalla precedente ricevuta. Il gestore, quando il termine è ormai scaduto, comunica alla parte (quarta p.e.c.) il rifiuto da parte della cancelleria del deposito per “errata indicazione del numero di ruolo” o simili.

Occorre rammentare che l’anomalia segnalata dai controlli automatici con l’etichetta “error” è anomalia “bloccante, ma lasciata alla determinazione dell’ufficio ricevente, che può decidere di intervenire forzando l’accettazione o rifiutando il deposito” (art. 14, 7° comma, lett. b), provvedimento 14 aprile 2014) (ai sensi dello stesso art. 14, le anomalie “warn” invece sono “non bloccanti”, mentre quelle “fatal” costituiscono errori che impediscono la gestione della busta telematica). Precisa poi la circolare del Ministero della giustizia del 23 ottobre 2015 che le cancellerie devono “ove possibile, accettare il deposito, avendo tuttavia cura di segnalare al giudice ogni informazione utile in ordine all’anomalia riscontrata” (la precedente circolare del 28 ottobre 2014 prevedeva invece che “le cancellerie, in presenza di anomalie di tipo WARN o ERROR dovranno sempre accettare il deposito” (art. 7)).

L’orientamento più rigoroso fa perno sul fatto che l’errore nell’indicazione del fascicolo è errore

colpevole (Trib. Napoli, 16 dicembre 2015, in *processociviletelematico.it*), sicché esso va ricondotto tra i casi in cui “non è possibile” accettare il deposito, dal momento che la cancelleria non conosce il numero del fascicolo corretto (Trib. Torino, 13 maggio 2016, in *IlCaso.it*). Si ritiene che si tratti di una nullità per inidoneità al raggiungimento dello scopo, rappresentato, quest’ultimo, dalla comunicazione dell’atto alla controparte e al giudice (Trib. Torino, 11 giugno 2015; Trib. Milano, 8 ottobre 2015, in *processociviletelematico.it*; Trib. Bologna, 4 luglio 2016, in *Pluris*). Ciò determina anche l’esclusione della rimessione in termini, salvo il caso in cui il rifiuto sia stato comunicato oltre il termine di decadenza per grave ritardo della cancelleria, la quale abbia così impedito la rinnovazione tempestiva del deposito (Trib. Torino, 11 giugno 2015, cit.). Se dunque il deposito è compiuto l’ultimo giorno utile, la rimessione è sempre esclusa. Ipotizzando un deposito effettuato almeno due giorni prima della scadenza, l’individuazione del “grave ritardo” si risolve in una valutazione ampiamente discrezionale.

L’altro orientamento, invece, mette in rilievo la possibilità che l’anomalia “error” venga forzata dalla cancelleria. Se la “forzatura” non viene compiuta, soccorre la rimessione in termini. La giustificazione risiede nell’affidamento che la parte nutre sul buon esito del deposito, frustrato – senza il dovuto intervento del giudice – dal rifiuto della cancelleria comunicato quando non vi è più margine per rinnovare validamente il deposito (Trib. Avellino, 31 maggio 2016, in *IlCaso.it*).

Si riscontrano poi casi particolari.

Talvolta, accade che il sistema dei controlli automatici non rilevi nessuna anomalia, nonostante il numero di ruolo indicato non sia corretto o sia mancante, e che la cancelleria rifiuti comunque il deposito. In queste ipotesi, essendo l’affidamento ancora più forte (esito positivo anche della terza p.e.c.), la giurisprudenza edita ha optato di regola per la rimessione in termini (v. Trib. Milano, 23 aprile 2016, in *eclegal.it*, con nota di Parisi. Il provvedimento evidenzia: a) che l’errore era superabile dalla cancelleria aprendo il file e rinvenendo nel documento il numero di ruolo; b) il necessario intervento del giudice a fronte di tre p.e.c. con esito positivo, pena la violazione del diritto di difesa; cfr. Trib. Pescara, 2 ottobre 2015).

Errata indicazione del registro

Ancora più singolare il caso dell’errata indicazione del registro (“Lavoro” anziché “Contenzioso civile”), sottoposto all’attenzione del Tribunale di Torino. In quell’occasione il Tribunale, contraddicendo di fatto il proprio rigido orientamento in tema di errata indicazione del numero di ruolo (v. *supra*), ha optato per la salvezza del deposito. Ciò in quanto è “opportuno evitare per gli atti telematici che meri errori materiali, anche di piccola entità e privi di rilevanza negli atti analogici, comportino gravi conseguenze processuali, in ipotesi in cui potrebbe non applicarsi l’istituto della rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., che presuppone la non imputabilità della causa della decadenza”. Per conseguenza ha attribuito efficacia sanante, ovvero carattere meramente integrativo, al deposito successivo, ancorché fuori termine.

Altro vizio comune del deposito telematico concerne, infine, il formato del documento depositato.

Errore nel formato del file

Ad esempio, accade con una certa frequenza che una parte depositi un file “.pdf” come scansione di immagine, anziché un “.pdf” derivante dalla trasformazione di un documento testuale (cd. “.pdf” nativo) (v. art. 11, D.M. n. 44/2011 e art. 12 provv. del 16 aprile 2014). In tal caso, la giurisprudenza prevalente ritiene che si tratti di una mera irregolarità, non sanzionata dalla legge (Trib. Verona, 4 dicembre 2015, in *IlCaso.it*, con riferimento a un ricorso per ingiunzione; Trib. Trani, 31 ottobre 2014, e Trib. Vercelli, 4 agosto 2014, entrambe in *Giur. It.*, 2015, 367 con nota di G.G. Poli. *Contra*, Trib. Roma, 9 giugno 2014, in *IlCaso.it*; Trib. Roma, 13 luglio 2014, e Trib. Livorno, 25 luglio 2014, entrambe in *Giur. It.*, 2015, 368, con nota di G.G. Poli *ult. cit.*). Al fine di garantire la formazione corretta del fascicolo informatico, sono condivisibili le richieste di integrazione del deposito (Trib. Milano, 3 febbraio 2016, in *IlCaso.it*).

Vizi delle notificazioni via p.e.c. da parte dell’avvocato

Prevalenza dell’orientamento conservativo: casistica

Anche in tema di notificazioni via p.e.c. da parte dell’avvocato (la norma di riferimento è, come noto, l’art. 3 *bis*, L. n. 53/1994. La sua applicazione è tuttavia possibile solo a far data dal 15 maggio 2014, in quanto il D.M. n. 44/2011, all’art. 18, 1° comma, rinvia alle “specifiche tecniche” dell’art. 34 del medesimo D.M., il quale, a sua volta, dispone che queste sono stabilite con provvedimento del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia; tale provvedimento è stato adottato il 16 aprile 2014 ed è entrato in vigore, ai sensi dell’art. 31 dello stesso, il 15 maggio 2014. Secondo Cass., 9 luglio 2015, n. 14368, la notifica effettuata in proprio via p.e.c. dall’avvocato prima dell’entrata in vigore del provvedimento del 16 aprile 2014 del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero, anche se conforme alle prescrizioni di legge, è affetta da nullità e non da inesistenza), si assiste al consolidamento di una giurisprudenza incline a sminuire le conseguenze delle deviazioni dell’atto concreto dal paradigma normativo.

Firma della relata

In tal senso, di recente, **Cass. 14 marzo 2017, n. 6518** ha ritenuto che la firma digitale della relata di notificazione (prevista dall’art. 3 *bis*, 5° comma, L. n. 53/1994) del ricorso per cassazione, ove mancante, è surrogabile da altri elementi che consentano di individuare l’esecutore dell’atto. Nella

specie, sono stati ritenuti elementi validi l'indicazione del nominativo dell'avvocato e il conferimento a questi della procura speciale.

Formato dell'atto allegato	Nel provvedimento, peraltro, si richiama a sostegno Cass., Sez. un., 18 aprile 2016, n. 7665 . Secondo questa pronuncia, anche le nullità delle notificazioni via p.e.c. vanno lette alla luce dell'art. 156 c.p.c. e quindi tenendo conto dell'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo. Nella specie, era stato trasmesso via p.e.c. un documento (il controricorso) in formato ".doc" anziché in formato ".pdf", in violazione dell'art. 19 <i>bis</i> del provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. La Corte ha dichiarato "inammissibile" l'eccezione, in quanto la parte non aveva prospettato alcuna lesione del proprio diritto di difesa, né aveva denunciato e provato la difformità del documento trasmesso rispetto all'originale cartaceo depositato in cancelleria.
Firma dell'atto	Cass., 19 dicembre 2016, n. 26102 ha invece precisato che "ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3 <i>bis</i> , comma 3, e art. 6, comma 1, come modificata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella L. 24 dicembre 2012, n. 228, per la regolarità della notifica del ricorso per cassazione costituito dalla copia informatica dell'atto originariamente formato su supporto analogico, non è necessaria la sottoscrizione dell'atto con firma digitale, essendo sufficiente che la copia telematica sia attestata conforme all'originale".
Indicazione dell'oggetto	Nello stesso filone interpretativo si inserisce anche Cass., 4 ottobre 2016, n. 19814 , pronunciatisi in merito alla notificazione via p.e.c. recante un "oggetto" non conforme alla prescrizione dell'art. 3 <i>bis</i> , 4° comma, L. n. 53/1994. Nel caso di specie, anziché "Notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994", nell'oggetto della mail certificata si indicava "Notifica controricorso in cassazione". La Corte non ha accolto l'eccezione della controparte ritenendo, da un lato, che la fattispecie costituisca una mera irregolarità, cui quindi non si applica la sanzione della nullità prevista dall'art. 11, L. n. 53/1994, e, dall'altro, rilevando che nel caso di specie doveva ritenersi comunque raggiunto lo scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., dal momento che dalle difese poi svolte dalla parte avversaria erano evincibili sia la conoscenza del documento sia la sua comprensione. Cass. n. 26102/2016, inoltre, appare di interesse anche per un'affermazione incidentale, attinente alla prova dell'avvenuta notificazione dell'atto. La Corte afferma infatti che "Quando non sia fatto con modalità telematiche il deposito del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., dell'avvenuta sua notificazione per via telematica va data prova mediante il deposito – in formato cartaceo, con attestazione di conformità ai documenti informatici da cui sono tratti – del messaggio di trasmissione a mezzo p.e.c., dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna previste dal d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6, comma 2".
Deposito dei documenti attestanti l'avvenuta notificazione	Occorre precisare che, ad oggi, il deposito telematico presso la Corte di cassazione non è ancora possibile, mentre è obbligatorio presso il tribunale e la corte di appello. Si ritiene, in maniera condivisibile, che, se il difensore notificante può depositare telematicamente i documenti attestanti l'avvenuta notifica, tale modalità di deposito è anche un obbligo. Ciò si desume dal testo dell'art. 9, comma 1° <i>bis</i> e 1° <i>ter</i> , L. n. 53/1994 a mente del quale il deposito cartaceo è ammesso solo ove non sia possibile il deposito telematico ovvero la prova dell'avvenuta notifica non possa essere fornita per via telematica (Reale, <i>La prova dell'avvenuta notifica tramite PEC</i> , in <i>altalex.it</i>). Quanto al deposito cartaceo della prova della notificazione via p.e.c. e alla relativa attestazione di conformità, si segnala una criticabile giurisprudenza di merito (Trib. Varese, 30 luglio 2015, in <i>altalex.it</i>). Questa ritiene che l'attestazione debba riguardare "tutte le componenti" dell'originale, richiedendo quindi che in essa vadano individuati: i) il formato del documento originale; ii) la tipologia di firma con cui è sottoscritto; iii) lo stato di validità dell'eventuale certificato associato alla firma; iv) l'esistenza di una marca temporale. Tale specificità è richiesta per distinguere il file originale da molti altri. Si tratta di un'interpretazione eccessivamente formalistica, dimentica del fatto che l'attestatore è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto ai sensi dell'art. 6, L. n. 53/1994 (Reale, <i>La prova dell'avvenuta notifica</i> , cit.).
Tempo della notificazione	Va segnalata infine Cass., 4 maggio 2016, n. 8886 (in <i>Quotidiano Giuridico</i> , 21 giugno 2016, con nota di Reale), in materia di "tempo" delle notificazioni. La Cassazione ricorda che l'art. 147 c.p.c. si applica anche alla notificazione telematica (art. 16 <i>septies</i> , prima parte, D.L. n. 179/2012) con la specificazione (ex art. 16 <i>septies</i> , seconda parte) che "quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo". Nel caso di specie la notificazione telematica si era perfezionata, per il notificante, con la ricevuta di accettazione alle ore 23.31 e per il notificato con la ricevuta di avvenuta consegna alle ore 23.35 (art. 3 <i>bis</i> , 3° comma, L. n. 53/1994). La Corte ha ritenuto che anche per il notificante il perfezionamento si dovesse considerare <i>ex lege</i> riferito al giorno successivo, con conseguente decadenza. A prima vista la soluzione potrebbe apparire tanto corretta quanto scontata, alla luce del fatto che la seconda parte dell'art. 16 <i>septies</i> , D.L. n. 179/2012, quando si riferisce al "perfezionamento", non distingue tra notificante e notificato.

In realtà, la soluzione è tutt'altro che scontata e, a nostro avviso, anche criticabile.

Infatti, occorre individuare la *ratio* di ogni singola disposizione.

L'art. 3 *bis*, 3° comma, L. n. 53/1994 adatta alle notificazioni telematiche il noto principio della scissione del perfezionamento della notificazione per il notificante e per il notificato, principio espresso prima dalla Corte costituzionale e poi recepito positivamente nel codice di rito (v. 3° comma dell'art. 149 c.p.c. introdotto dalla L. n. 263/2005 sulla scia di Corte cost., 26 novembre 2002, n. 477, in *Foro It.*, 2003, I, 2443, con nota di Caponi).

L'art. 16 *septies*, invece, prende atto della differenza tra le notifiche con consegna materiale e quelle telematiche: non è ragionevole impedire radicalmente – al pari dell'art. 147 c.p.c. – la consegna dell'atto (ossia la ricezione del messaggio certificato nella casella del destinatario) dopo le ore 21.00, sia perché l'orario di effettiva consegna non è nella disponibilità del notificante (ma del gestore), sia perché la consegna di un messaggio di posta elettronica è attività silenziosa e non molesta, a differenza della consegna materiale dell'atto a notte fonda da parte dell'u.g. o del servizio postale (l'art. 147 c.p.c. tutela il riposo del destinatario e delle altre persone che la legge abilita a ricevere l'atto: Punzi, *Delle comunicazioni e delle notificazioni*, in *Comm. Allorio*, I, 2, Torino, 1973, 1516. Cfr. Trib. Modena, 1 luglio 2014, in *Pluris*). La *ratio* della seconda parte dell'art. 16 *septies* è dunque quella di non sottrarre al destinatario un giorno utile per apprestare le proprie difese: si presuppone che dopo le 21.00 non sia esigibile un onere di controllo della casella di posta elettronica certificata. Ecco dunque che il perfezionamento slitta, per espressa previsione di legge, al giorno successivo.

A ben vedere, allora, la seconda parte dell'art. 16 *septies* si preoccupa del perfezionamento della notificazione con esclusivo riferimento alla posizione del destinatario.

Se invece si riferisse la prescrizione anche al notificante – come fa la Corte –, la disposizione perderebbe di senso, almeno *in parte qua*, e si risolverebbe in un'ingiustificata limitazione di libertà. Che la ricevuta di accettazione per il notificante sia delle ore 20.59 o delle 21.01 nulla immuta nel rapporto tra le parti, se comunque il destinatario che riceve la notificazione via p.e.c. alle 21.02 è garantito dallo slittamento del suo perfezionamento al giorno successivo.

In definitiva, l'art. 16 *septies* determina una scissione del perfezionamento delle notificazioni in direzione opposta rispetto a quanto avviene per effetto dell'art. 149 c.p.c.: mentre quest'ultimo anticipa il perfezionamento per il solo notificante, l'art. 16 *septies* ritarda il perfezionamento per il solo notificato.

A nostro avviso, quindi, la Corte avrebbe dovuto considerare tempestiva la notificazione (nello stesso senso, ragionando sul “principio scissionistico” delle notificazioni, App. Firenze, 13 marzo 2017, in *laleggepertutti.it*; più aderente a quanto espresso nel testo invece Trib. Modena, 1 luglio 2014, cit., anche se la sentenza si è confrontata solo con l'art. 147 c.p.c. e non con l'art. 16 *septies*, D.L. n. 179/2012, introdotto dal D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, con effetto dal 19 agosto 2014).

Comunicazione e notificazione del provvedimento da parte della cancelleria e decorso del termine breve per impugnare

Evoluzione normativa

L'art. 16, 3° comma, D.L. n. 179/2012, conv. con mod. dalla L. n. 221/2012 ha modificato l'art. 45 disp. att. c.p.c. che disciplina la “forma delle comunicazioni del cancelliere”. In particolare, è stato modificato il comma 2, in virtù del quale il biglietto di cancelleria deve contenere anche “il testo integrale del provvedimento comunicato”.

Inoltre, a mente dell'art. 136, 2° comma, c.p.c., come modificato dalla L. n. 183/2011, “Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata”, mentre ai sensi dell'art. 16, D.L. n. 179/2012 “Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica...”.

Tali modifiche hanno avvicinato molto la sostanza della notificazione e della comunicazione, specie quando queste abbiano ad oggetto un provvedimento e vengano compiute in via telematica (cfr. A.D. De Santis, *Comunicazioni e notificazioni*, in *Diritto On Line*, Treccani, Roma, 2016; cfr. Cass., Sez. un., 31 maggio 2016, n. 11383).

Ciò ha indotto il sospetto che la comunicazione integrale del provvedimento possa equivalere alla notificazione dello stesso e quindi costituire atto idoneo a far decorrere il termine breve per impugnare *ex art.* 325 c.p.c.

La comunicazione di cancelleria è di regola idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione

Il sospetto è stato almeno in parte fugato dalla successiva modifica dell'art. 133, 2° comma, c.p.c. ad opera del D.L. n. 90/2014, conv. con mod. dalla L. n. 114/2014. La nuova disposizione, se per un verso prescrive che il biglietto con cui il cancelliere dà atto alle parti dell'avvenuto deposito della decisione deve contenere il “testo integrale della sentenza”, dall'altro, nel secondo inciso, precisa che “La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325”.

Alla luce di tali disposizioni di legge, la Cassazione sembra orientata nel senso che la comunicazione del testo integrale della sentenza non sia idonea, *in via generale*, a far decorrere il termine breve per impugnare, neppure nelle ipotesi anteriori all'introduzione delle modifiche dell'art. 133 c.p.c.

Coerente con tale approccio è, ad esempio, la recente **Cass., 4 novembre 2016, n. 22486**, pronunciata nell'ambito di un processo del lavoro in relazione ad una fattispecie cui, *ratione temporis*, si applicava il nuovo art. 45 disp. att. c.p.c., ma non l'art. 133 c.p.c. riformato.

La questione è invece più spinosa e, allo stato, non ancora compiutamente risolta dalla Cassazione, con riferimento alle *ipotesi speciali* di individuazione del *dies a quo* del termine breve per impugnare. Al riguardo va rammentata innanzitutto **Cass., 4 dicembre 2014, n. 25662**, concernente il termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello nel procedimento per la dichiarazione di adottabilità del minore.

L'art. 17, L. n. 183/1984 prevede infatti che sia la *notificazione d'ufficio* (1° comma, seconda parte) a far decorrere il termine di decadenza di trenta giorni (co. 1, prima parte).

Casi particolari
e dubbi: art. 17
l. adozione

Il caso sottoposto alla cognizione della Corte presentava delle peculiarità: a) probabilmente la cancelleria aveva trasmesso il messaggio indicandolo come "comunicazione"; b) non risultava agli atti che il biglietto di cancelleria fosse comprensivo del testo integrale del provvedimento; c) non si applicava l'art. 133 c.p.c. modificato, ma solo l'art. 45 disp. att. c.p.c.

La Corte ha affermato il seguente principio: "in tema di notificazioni disposte d'ufficio dalla legge, con riferimento alla notifica d'ufficio della sentenza della Corte d'Appello – Sezione minori, non è idonea a far decorrere – per la proposizione del ricorso per cassazione – il termine dimidiato di trenta giorni, di cui alla Legge Adozioni n. 184 del 1983, art. 17, ult. comma, la comunicazione della sentenza per posta elettronica certificata (PEC) effettuata dalla cancelleria del giudice, quand'anche essa sia eseguita (anteriormente alla vigenza del nuovo testo dell'art. 133 c.p.c.) con l'invio del testo dell'intero provvedimento, ai sensi dell'art. 45 disp. att. c.p.c., atteso che la disposizione della L. n. 184, art. 17, ult. comma, menzionata, richiede espressamente l'esecuzione formale della notifica senza che questa possa essere surrogata da una comunicazione (non importa se per estratto o per intero) della sentenza".

Se riferita alla fattispecie concreta – spec. alla luce delle circostanze *sub* lett. a) e b) – la decisione appare condivisibile. Meno convincente risulta il principio espresso in via generale, quantomeno sotto il profilo tecnico (sotto il profilo dell'opportunità, la decisione è invece difficilmente contestabile. Assai eloquente un passaggio argomentativo: "Del resto, considerati i termini assai ristretti che la notificazione d'ufficio della sentenza della Corte territoriale comporta per gli intimati e potenziali ricorrenti, ai sensi della Legge Adozioni n. 184/1983, art. 17, in una materia particolarmente delicata qual è quella dell'adozione di minori, si comprende che, in generale, l'accertamento della sua esistenza debba essere compiuto con particolare rigore, non potendosi – in mancanza di specifica prova – considerare una comunicazione di cancelleria come equipollente di una notificazione eseguita d'ufficio"). Infatti, potrebbe risultare difficile la distinzione tra comunicazione integrale del provvedimento ed "esecuzione formale" della notifica, tenuto conto del fatto che entrambe si eseguono d'ufficio (art. 17, L. adozione) e a mezzo p.e.c. (art. 16, D.L. n. 179/2012).

(segue) art. 18
l. fall.

Non è dunque un caso che i margini di opinabilità della decisione appena menzionata abbiano poi costituito la base del contrasto interpretativo emerso in materia fallimentare con riferimento all'interpretazione dell'art. 18 L. fall., il quale pone problemi analoghi a quelli emersi in relazione all'art. 17, L. adozione.

Il procedimento di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento si conclude infatti con una sentenza che, se di accoglimento, è *notificata a cura della cancelleria* al curatore, al creditore istante e al debitore non reclamante (12° comma), mentre, se di rigetto, è *notificata a cura della cancelleria* al reclamante (13° comma).

Da tali notificazioni decorre il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione (14° comma).

Sulla scia di Cass. n. 25662/2014 si è posta dapprima **Cass., 17 settembre 2015, n. 18278**, secondo la quale "la comunicazione della Cancelleria della sentenza per esteso tramite p.e.c. non [è] idonea a far decorrere i termini brevi per le impugnazioni", neppure nel regime anteriore alla modifica dell'art. 133 c.p.c. Ma va evidenziato che, nel caso di specie, alla prima e "inidonea" "comunicazione" aveva poi fatto seguito una "formale notificazione".

L'insegnamento è stato in seguito adottato anche da **Cass., 18 marzo 2016, n. 5374**.

In senso opposto si sono invece espresse **Cass., 20 maggio 2016, n. 10525** e **Cass., 30 gennaio 2017, n. 2315** le quali hanno sottolineato la specialità della disciplina dell'art. 18, L. fall., non intaccata dall'art. 133 c.p.c. novellato. Ne consegue che la comunicazione/notificazione di cancelleria non è idonea a far scattare il termine breve solo quando l'iniziativa, volta alla più rapida formazione del giudicato, è rimessa dalla legge all'"impulso di parte", ossia nella generalità dei casi (art. 326 c.p.c.). Al contrario, nelle ipotesi in cui il termine sia collegato a un'attività ufficiosa, come nell'art. 18, L. fall., vi è una sostanziale equipollenza tra le forme della comunicazione e della notificazione.

Anche con riferimento a tali decisioni, vanno tuttavia evidenziati i casi concreti. Infatti, stando al tenore letterale di Cass. n. 10525/2016, la cancelleria aveva attestato l'avvenuta "notificazione" della sentenza. Pertanto, la Corte pur evocando un principio di equipollenza tra "comunicazione" e "notificazione" di cancelleria, non ne ha fatto applicazione concreta. Al contrario, Cass. n. 2315/2017 ha

fatto discendere da un'attività individuata espressamente come "comunicazione" gli effetti che l'art. 18 L. fall. collega alla "notificazione".

Inoltre, in motivazione, Cass. n. 10525/2016 menziona come altra fattispecie speciale quella di cui all'art. 348 *ter* c.p.c. (nello stesso senso Cass. n. 22486/2016 cit.), relativa al ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado a seguito della dichiarazione di inammissibilità dell'appello.

(segue) altri casi particolari, ma poco problematici

Il riferimento è pertinente in quanto anche per questa disposizione – al pari degli artt. 47, 72, 178, 3° comma, 630, 3° comma, 186 *quater*, ult. comma, 391, 3° comma, 420 *bis*, 2° comma, c.p.c., 669 *terdecies*, 1° comma, 739, 1° comma, e 740 c.p.c. – si pone il problema della sua implicita abrogazione da parte della novella dell'art. 133 c.p.c. (in altre parole, si potrebbe ritenere che il nuovo 2° comma dell'art. 133 c.p.c., escludendo che la comunicazione di cancelleria faccia decorrere il termine breve *ex* art. 325 c.p.c., abbia implicitamente abrogato tutte le ipotesi speciali in cui tale termine breve è espressamente collegato dalla legge a una comunicazione di cancelleria: v. esempi nel testo)

Tuttavia, respinta correttamente la tesi dell'abrogazione (v. **Cass., 5 novembre 2014, n. 23526**, in *Guida Dir.*, 2014, fasc. 48, 28, con nota di Cecchella. *Adde* Cass., Sez. un., 15 dicembre 2015, n. 25208 nonché Cass., 11 settembre 2015, n. 18024; Cass., 14 marzo 2016, n. 5003, in *Dir. & Giust.*, fasc. 14, 59, con nota di Leverone; Cass. 31 marzo 2016, n. 6311; Cass. 13 aprile 2016, n. 7357), la disposizione non pone ulteriori problemi interpretativi, perché vi si fa riferimento esplicito (anche) alla "comunicazione", non emergendo quindi nessuna questione di equipollenza tra questa e la notificazione d'ufficio (per il decorso del termine breve dalla comunicazione a mezzo posta certificata v. Cass., 15 maggio 2014, n. 10723).

Piuttosto, vien da chiedersi se il termine decorra comunque quando per accidente la comunicazione del provvedimento sia compiuta in via solo parziale o per estratto, in violazione dell'art. 45 disp. att. c.p.c. I principi generali (art. 156 c.p.c.) nonché ragioni di garanzia e di prudenza suggeriscono la soluzione negativa (nel senso dell'irrelevanza dell'integralità del provvedimento comunicato sembra la giurisprudenza citata poco sopra, ma si ha la sensazione che si tratti di *obiter dicta* mutuati acriticamente dalla giurisprudenza più risalente, che non si era potuta confrontare col nuovo art. 45 disp. att. c.p.c. Infatti, va ricordato che, tradizionalmente, per le ipotesi di termine decorrente dalla comunicazione (cartacea) era del tutto irrilevante che la comunicazione del provvedimento fosse o meno integrale: v. Cass. n. 23526/2014, cit.).

Circoscrizione del contrasto interpretativo

Analizzando i principi espressi dalla Corte alla luce dei casi concreti con essi decisi (non sempre chiarissimi, in verità), si può individuare il vero nodo interpretativo: esso a) è circoscritto ai casi in cui la legge si esprime con locuzioni del tipo "notificazione d'ufficio" (ovvero "notificazione a cura della cancelleria" *et similia*); b) implicitamente ruota intorno alla tutela dell'affidamento della parte che, ricevendo nella propria casella di posta un messaggio che reca la dizione "comunicazione", reputi tale atto diverso, quantomeno nominalmente, dalla "notificazione d'ufficio" e quindi inidoneo a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.

Tenuto conto degli effetti irreversibili connessi alla decadenza dall'impugnazione, si comprende quindi la prudente soluzione espressa da Cass. n. 25662/2014, pur nella sua cennata opinabilità.

Comunicazione efficace anche se non completata per fatto imputabile al destinatario

Si auspica tuttavia un intervento legislativo chiarificatore, capace di dare maggiore certezza a regole processuali che sono di estrema rilevanza per l'esercizio del diritto di difesa.

Infine, si segnala **Cass., 15 dicembre 2016, n. 25968**, che ha affrontato la questione della correttezza formale della comunicazione dell'ordinanza *ex* art. 348 *ter* c.p.c., comunicazione dalla quale inizia a decorrere il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado. Nella specie, il procedimento di comunicazione via p.e.c. al difensore non era stato completato e il gestore del servizio di posta aveva attestato che "la casella dell'utente destinatario non è in grado di accettare il messaggio". La Corte ha identificato la fattispecie come un'ipotesi di mancata consegna per fatto imputabile al destinatario, applicando così il secondo inciso del 6° comma dell'art. 16 D.L. n. 179/2012 in virtù del quale la comunicazione si esegue, in tal caso, mediante deposito in cancelleria. Non ha quindi ritenuto invocabile l'8° comma della medesima disposizione, che, disciplinando l'ipotesi della mancata comunicazione per causa non imputabile al destinatario, dispone che la comunicazione si esegue ai sensi degli artt. 136 e 137 c.p.c.

Il formato degli atti notificati in via telematica

Il formato dell'atto rileva, oltre che nel deposito e nelle notificazioni, anche nell'ambito delle comunicazioni di cancelleria.

In proposito, **Cass., 20 luglio 2016, n. 14827** ha ritenuto irrilevante la circostanza che l'allegato della comunicazione via p.e.c. da parte della cancelleria sia in formato ".pdf.zip" anziché in semplice formato ".pdf".

Infatti, secondo la Corte l'estensione ".zip" non muta il formato ".pdf" del documento perché esso "serve soltanto al fine di comprimere il file in sede di trasmissione, in modo che occupi uno spazio

minore”. È dunque onere del difensore munirsi di strumenti idonei alla “decompressione” della cartella cd. “zippata” contenente il documento “.pdf”.

Comunicazioni e notificazioni di cancelleria in Cassazione

Il D.M. giustizia del 19 gennaio 2016 ha accertato “la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all’art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 limitatamente alle comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili della Corte suprema di cassazione” (art. 1).

Pertanto, ai sensi dell’art. 2 del D.M., a decorrere dal 15 febbraio 2016 le comunicazioni e le notificazioni delle cancellerie delle sezioni civili “sono effettuate esclusivamente per via telematica”. Secondo, **Cass., Sez. un., 31 maggio 2016, n. 11383**, a partire dal 15 febbraio 2016, sia che si tratti di notificazione, sia che si tratti di comunicazione, la notificazione in cancelleria è quindi divenuta ipotesi del tutto residuale rispetto alla trasmissione telematica.

Da tale esclusività consegue poi che la parte non può dolersi di aver ricevuto la notificazione via p.e.c. anziché presso il domicilio eletto in Roma (**Cass., 13 marzo 2017, n. 6369**).

Notificazione/comunicazione di cancelleria: la “ricevuta di avvenuta consegna” fa piena prova?

La tesi negativa della giurisprudenza

Quale efficacia probatoria deve attribuirsi alla “ricevuta di avvenuta consegna” nelle comunicazioni e notificazioni di cancelleria: piena prova fino a querela di falso o semplice prova suscettibile di prova contraria?

L’interrogativo è di grande rilievo, specialmente quando l’attività della cancelleria è essenziale per l’esercizio del diritto di difesa, come nel caso dell’art. 15 L. fall.

Infatti, l’art. 15, 3° comma, L. fall., come modificato dal D.L. n. 179/2012, conv. con mod. dalla L. n. 221/2012, disciplina la notificazione al debitore del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del relativo decreto di convocazione.

Proprio in ordine a una fattispecie attinente all’applicazione dell’art. 15 L. fall., **Cass., 21 luglio 2016, n. 15035** (in *Fallimento*, 2017, 184, con nota di G.G. Poli, *La ricevuta di avvenuta consegna della notifica telematica in fase prefallimentare (non) fa piena prova fino a querela di falso*) ha avuto occasione di esprimere il seguente principio: “nelle notifiche telematiche a mezzo della posta elettronica certificata, richieste dal cancelliere dell’ufficio giudiziario ai sensi della L. fall., art. 15, 3° comma, la ricevuta di avvenuta consegna generata automaticamente dal sistema informatico del gestore di posta elettronica certificata del destinatario ‘costituisce prova dell’avvenuta consegna’ del messaggio nella sua casella, pure ‘suscettibile di prova contraria’ a carico della parte che intende contestarne il contenuto, ‘senza necessita’ di proporre querela di falso”.

Gli argomenti utilizzati dalla Corte per escludere l’efficacia di prova legale sono essenzialmente tre: i) gli atti dotati di “certezza pubblica” sono in numero chiuso e quindi insuscettibili di applicazione analogica; ii) la ricevuta è atto di un gestore di posta elettronica che ha natura privata, il quale non può derivare dal cancelliere poteri pubblici che quest’ultimo non ha (a differenza di quanto accade con la notifica a mezzo posta, con riferimento alla derivazione di poteri dall’ufficiale giudiziario: art. 1, L. n. 890/1982); iii) la ricevuta è operazione automatica del sistema senza che vi sia l’intermediazione di un’attività umana.

Di qui, dunque, la possibilità per il notificato di provare la mancata consegna anche senza ricorrere alla querela di falso.

Anche a causa del frastagliato quadro normativo di riferimento, la soluzione è stata sottoposta a critica.

Le critiche della dottrina

In dottrina (G.G. Poli, *La ricevuta di avvenuta consegna*, cit.) si è evidenziato, in primo luogo, l’inconsapevole contrasto di tale pronuncia con altre decisioni sia di merito (App. Bologna, 6 giugno 2014, in *IlCaso.it* e poi, in senso conforme, App. Bologna, 20 ottobre 2014, in *Pluris.*) sia di legittimità (Cass., 2 novembre 2015, n. 22352, in *IlCaso.it*, secondo cui il sistema delle notifiche telematiche e la loro disciplina sono improntati a una “logica di certezza e fidefacienza”. Sulla stessa scia, anche se senza espresso riferimento a tale locuzione, Cass., 6 luglio 2016, n. 13817).

Inoltre, si sono sottolineate le debolezze dell’argomentazione della Corte.

In particolare: a) si sottolinea l’assonanza tra l’art. 6, 3° comma, D.P.R. n. 68/2005 (“Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3”) e l’art. 4, L. n. 890/1982, ricordando come la giurisprudenza sia univocamente orientata verso la necessità della proposizione di querela di falso avverso le risultanze dell’avviso di ricevimento nella notificazione a mezzo servizio postale (Cass., 1° marzo 2003, n. 3065, in *Foro It.*, 2004, I, 1410, con nota di Caponi); b) si rammenta che la natura pubblica del soggetto non è condizione necessaria per l’attribuzione dell’efficacia di prova legale (G.G. Poli, *La ricevuta di avvenuta consegna*, cit., 193); c) si osserva che “in qualsiasi forma di notificazione telematica, tutte le attestazioni volte a fornire la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica nella sfera di conoscibilità del destinatario sono ormai di carattere “virtuale”, nel senso che vengono compilate (dal-

l'ufficiale giudiziario, dall'avvocato notificante, o dal gestore di posta elettronica certificata) prima ed a prescindere dal materiale contatto con la persona del destinatario" (G.G. Poli, *La ricevuta di avvenuta consegna*, cit., 194 e seg.).

A supporto dell'ultima notazione, si può aggiungere che, a ben vedere, la generazione automatica della ricevuta costituisce il vero elemento "probante" di tutte le notificazioni telematiche, anche là dove vi è l'intervento dell'attività certificativa umana.

Gli argomenti della dottrina appaiono preferibili sul piano interpretativo.

Tuttavia, sotto il profilo dell'opportunità, vien da chiedersi se il ricorso a un formale e (potenzialmente) autonomo procedimento di querela di falso, per contestare le risultanze di un'attività automatica, costituisca un rimedio proporzionato e ragionevole.

Processo esecutivo telematico: il deposito del titolo, del precetto e del pignoramento

Vizi o mancanza dell'attestazione di conformità degli atti e dei documenti da depositare (artt. 518, 543, 557)

Per quanto riguarda il processo esecutivo telematico la questione più spinosa è rappresentata dal deposito del titolo, del precetto e del pignoramento.

Infatti, ai sensi dell'art. 16 *bis*, 2° comma, D.L. n. 179/2012 "A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis e dall'articolo 16-*decies*".

Le disposizioni del codice di rito menzionate – relative all'espropriazione mobiliare presso il debitore (art. 518), all'espropriazione presso terzi (art. 543) e all'espropriazione immobiliare (art. 557) – prevedono ciascuna un termine di decadenza (rispettivamente, 15 giorni, 30 giorni e 15 giorni) a pena di inefficacia del pignoramento.

Può accadere, come in effetti è accaduto, che il creditore depositi telematicamente e nei termini di legge gli atti richiesti, privi tuttavia dell'attestazione di conformità (o con attestazione non conforme alle prescrizioni legislative).

L'orientamento conservativo

Quanto alle conseguenze, nella giurisprudenza di merito si ravvisano due orientamenti.

Il primo opta per la conservazione dell'efficacia del pignoramento ricorrendo ai seguenti argomenti: i) mediante l'esibizione degli originali in udienza si raggiunge comunque lo scopo, senza alcuna lesione per i diritti dell'esecutato (Trib. Bologna, 22 ottobre 2015, in *processociviletelematico.it*), specie se non vi è contestazione sulla conformità agli originali delle copie digitali depositate (Trib. Caltanissetta, 1 giugno 2016, in *Quotidiano giuridico*); ii) la legge impone il rispetto del termine per il deposito delle copie autentiche degli atti ma non per il deposito dell'attestazione di conformità (Trib. Bari, 4 maggio 2016, in *jusdicere.it*); iii) l'art. 22, 3° comma, D.Lgs. n. 82/2005 dispone che "Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta".

L'orientamento restrittivo

Il secondo orientamento obietta invece che: i) le disposizioni del codice fanno specifico riferimento alle copie "autentiche" sicché è parte integrante del deposito anche l'attestazione di conformità; ii) la sanatoria per raggiungimento dello scopo si riferisce alle nullità, ma non alle violazioni dei termini perentori; iii) l'attestazione di conformità testimonia il possesso del titolo, sicché senza di essa il giudice dell'esecuzione non può essere certo che il creditore abbia la legittimazione all'esercizio del diritto incorporato nel titolo (Trib. Milano, 29 giugno 2016, in *altalex.it*; C. App. Milano, 13 gennaio 2017, in *eclegal.it*, con nota di G. Ricci. Per la necessità del deposito anche dell'attestazione di conformità nei termini di legge, già Trib. Pesaro, 10 giugno 2015, in *La Nuova Procedura Civile*).

Critica dell'orientamento restrittivo

Anche in questo caso, non si rinvergono ostacoli per aderire all'approccio "conservativo".

Infatti, il termine di decadenza è posto per sollecitare l'impulso di parte (e d'altro canto, ma non è questa la sede per approfondire la questione, è finanche difficile comprendere a quale precipuo scopo siano stati posti tali termini di decadenza, dato che il creditore ha interesse, per definizione, alla prosecuzione del processo esecutivo. Probabilmente, al fondo, non vi sono interessi delle parti in causa o dell'ufficio, quanto piuttosto esigenze di cassa dello Stato, interessato al versamento del contributo unificato). In quest'ottica, è sufficiente il deposito tempestivo della nota di iscrizione a ruolo e delle copie, anche senza attestazione di conformità. Quest'ultima può essere acquisita anche in seguito.

Ritenere, in senso contrario, che ciò dilati i tempi del processo in contrasto col canone della ragionevole durata dei processi (Trib. Milano, 29 giugno 2016, cit.) è in verità contraddittorio. È verosimile che, divenuto inefficace un pignoramento, se ne farà un altro.